

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ha subito una radicale innovazione con l'approvazione della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233.

Tra i provvedimenti che hanno integrato o modificato la suddetta legge si segnalano quelli di particolare interesse.

L'art. 6, 2° comma, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge n. 359 dell'8 agosto 1992, ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 1992, il contributo dovuto dagli esercenti attività commerciali è aumentato in misura pari a un punto percentuale.

La legge 14 novembre 1992, n. 438, ha ampliato, dall'anno 1993, la base imponibile assoggettata a contribuzione nelle gestioni dei lavoratori autonomi, stabilendo che il contributo IVS deve essere calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione di appartenenza); inoltre il contributo stesso è stato rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze stabilite ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 233/1990 sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 1993, è dovuto un ulteriore contributo a saldo, che deve essere pagato entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF per l'anno 1993 medesimo.

L'art. 3 ter della citata legge n. 438/1992 ha aumentato, con decorrenza 1° gennaio 1993, dal 14% al 15%, l'aliquota contributiva dovuta sulle quote di reddito d'impresa che eccede il tetto di retribuzione pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione dei lavoratori dipendenti.

Infine, l'art. 10 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge n. 243 del 19 luglio 1993, ha aumentato le aliquote contributive, con decorrenza 1° giugno 1993, al 14,50% e al 15,50% e con decorrenza 1° gennaio 1994 al 15% e al 16%.

Per i collaboratori di età non superiore a 21 anni è prevista una riduzione pari a tre punti percentuali.

Sull'andamento della Gestione ha continuato ad avere effetto anche per il 1993 la legge 1° giugno 1991, n. 166, la quale all'art. 4 stabilisce che i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione delle posizioni

assicurative relative a periodi di lavoro autonomo effettuato in Libia dall'1 luglio 1957 al 21 luglio 1970.

La presentazione della domanda di ricostituzione determina l'accredito, sulla posizione assicurativa dell'interessato, per ciascun mese di attività lavorativa svolta in Libia dal 1° gennaio 1965 - in qualità di titolare o di collaboratore - del contributo fisso mensile in vigore in Italia nel periodo cui l'accredito si riferisce.

L'onere della ricostituzione della posizione assicurativa è posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Il contributo per le prestazioni di maternità, previsto dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è rimasto stabilito nella misura di £. 18.936 annue per ciascun soggetto iscritto.

L'importo dei contributi accertati nell'anno 1993 è risultato inferiore a quello delle prestazioni erogate.

Pertanto, poiché gli importi di cui trattasi fanno parte del bilancio complessivo della Gestione ampiamente attivo, non sembrano necessari interventi correttivi di natura contributiva.

Sul versante delle prestazioni la Gestione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è stata interessata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 recante "norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

In particolare l'art. 2, comma 1, ha disposto l'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il pensionamento di vecchiaia da 15 a 20 anni in ragione di un anno ogni due anni, in modo da pervenire alla situazione di regime a far tempo dal 1° gennaio 2001.

Da tale elevazione, tuttavia, sono stati esclusi (art. 2 comma 3) i lavoratori autonomi che, al 31 dicembre 1992, avevano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente nonché quelli ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992.

Sono stati confermati i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla previgente normativa alle pensioni ai superstiti di assicurato (art. 2, comma 1).

L'articolo 3 ha introdotto sostanziali modifiche nei criteri di determinazione del reddito pensionabile, distinguendo tra lavoratori autonomi che alla data del 31

dicembre 1992 potevano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni (comma 4) e quelli che alla stessa data potevano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni.

Per i primi il reddito pensionabile deve essere determinato con riferimento alle 520 settimane (10 anni) o al minor numero di settimane utili antecedenti la decorrenza della pensione, aumentata dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione.

Nel caso in cui dal 1993 non risulti accreditata o versata in favore del lavoratore alcuna contribuzione, il calcolo della retribuzione pensionabile è effettuato con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione, o al minor periodo utile, antecedenti la decorrenza della pensione, senza alcun incremento.

Per coloro che possono far valere contributi versati in più gestioni assicurative occorre far riferimento all'anzianità contributiva maturata in ciascuna gestione, in quanto il calcolo delle pensioni dei lavoratori autonomi che possano far valere contribuzione in più gestioni assicurative va effettuato secondo le norme in vigore in ciascuna gestione.

Per i lavoratori autonomi, invece, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, il periodo di riferimento per il calcolo del reddito pensionabile resta fissato nei 10 anni coperti di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, sia per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, sia per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità acquisite successivamente a tale data.

L'art. 3, comma 5, ha fissato nuovi criteri per la rivalutazione dei redditi stabilendo che il reddito convenzionale annuo determinato a norma dell'art. 8, comma 4, della legge n. 233/1990, sia rivalutato in misura corrispondente alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

Il calcolo dei supplementi di pensione da liquidare a carico della Gestione viene effettuato con gli stessi criteri previsti per il calcolo delle pensioni.

Pertanto a decorrere dal 1° febbraio 1993 il calcolo della quota di supplemento relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 è stato effettuato secondo i criteri vigenti anteriormente al decreto n. 503, mentre il calcolo della quota di supplemento relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio

1993 in poi è stato effettuato secondo i criteri previsti dal decreto n. 503.

Ulteriori riflessi sono derivati alla Gestione dall'applicazione delle disposizioni di cui alla già citata legge n. 438/1992 che all'art. 1 ha disposto, come è noto, fino al 31 dicembre 1993, la sospensione dell'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità.

L'art. 2, del citato decreto inoltre, ha sospeso fino al 31 dicembre 1993, l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento o di accordi collettivi, che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica previsti dalle vigenti disposizioni.

Il comma 1-bis dello stesso art. 2 ha disposto che, per il 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita è fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° dicembre.

Per l'anno 1993, la Gestione è, infine, interessata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica".

Ai fini della determinazione dei requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo va menzionato l'art. 11, comma 38, che ha apportato modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, stabilendo che per i pensionati in essere al 31 dicembre 1993, restano in vigore le norme di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983.

L'art. 11, comma 22, fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 6, commi 5, 6 e 7 del decreto dianzi citato, confermando i criteri applicativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 17 del 20 febbraio 1987 secondo cui, fermo restando il diritto all'integrazione o alla cristallizzazione della sola pensione indicata in via prioritaria dal comma 3 dell'art. 6, l'altra o le altre pensioni integrate al trattamento minimo devono essere ricondotte dal 1° ottobre 1983 nell'importo della pensione non integrata spettante alla data del 30 settembre 1983.

Da ultimo si segnala la sentenza n. 39 del 28 gennaio/10 febbraio 1993 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) "nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data".

Occorre, inoltre, far menzione di alcuni principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia di pensione di inabilità.

Secondo quanto enunciato dalla Suprema Corte con sentenza n. 7783 del 19 marzo 1993, la rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi ed albi indicati dal secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 222 del 1984, non costituiscono requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità, in aggiunta al requisito sanitario e a quello contributivo, ma sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto. Afferma, pertanto, la Corte che in caso di rinuncia o di cancellazione effettuate successivamente alla presentazione della domanda di pensione, la decorrenza va fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.

La Suprema Corte ha precisato, tra l'altro, che la rinuncia di cui alla suddetta disposizione si riferisce unicamente ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e non si estende ai compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato svolte fino al provvedimento di concessione della pensione, i quali compensi, ove persistano o abbiano inizio per la prima volta in relazione ad attività svolte dopo la concessione della pensione, ne determinano, al pari delle altre cause di incompatibilità, la revoca, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 2.

PAGINA BIANCA

FONDO DI PREVIDENZA PER IL
PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI
SERVIZI DI TRASPORTO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il rendiconto dell'anno 1993 si chiude con un disavanzo economico di esercizio di 367 mld.; depurato dell'assegnazione alla riserva legale (105 mld.), il risultato netto negativo risulta pari a 262 mld..

Per effetto di detto risultato il disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 1993 è pari a 1.471 mld. che, al netto della riserva legale di 1.129 mld., determina un deficit patrimoniale di 342 mld..

Per favorire una valutazione tendenziale, nella tabella che segue si riportano le risultanze dei rendiconti degli ultimi cinque anni.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA AL 31.12
1989	1.688.018	1.901.480	- 213.462	+ 200.504
1990	1.946.688	2.039.430	- 92.742	+ 107.762
1991	2.343.248	2.328.282	+ 14.966	+ 122.728
1992	2.509.316	2.711.687	- 202.371	- 79.643
1993	2.263.256	2.525.623	- 262.367	- 342.010

Ad introduzione dell'esame dei principali aggregati di bilancio, di seguito viene riportato un prospetto in cui vengono riassunti e messi a confronto i valori "economici" delle entrate e delle uscite del 1993, posti a raffronto con quelli previsti in sede di previsioni originarie e aggiornate per lo stesso anno, nonché con quelli riferiti al consuntivo 1992.

Tale elaborato, oltre a consentire con immediatezza il raffronto fra i dati di competenza degli esercizi rappresentati, permette di conoscere la consistenza "economica" di eventi la cui quantificazione deve tener conto oltre che delle manifestazioni finanziarie anche di quelle non finanziarie.

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la gestione dell'esercizio 1993 si forniscono, per le partite di entrata e di uscita maggiormente significative - come risultano esposte nel prospetto già indicato - le seguenti precisazioni.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO
	1992	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1993
	(in milioni di lire)			
PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO				
- Riserva obbligatoria	917.100	1.025.815	1.023.987	1.023.987
- Disavanzo patrimoniale	-794.372	-939.283	-1.103.631	-1.103.630
TOTALE	122.728	86.532	-79.644	-79.643
ENTRATE				
- Contributi a carico dei datori di lavoro e di iscritti	2.094.078	2.148.402	2.106.038	2.037.410
- Quote di partecipazione degli iscritti	58.171	31.144	32.031	71.375
- Poste correttive e compensative delle uscite	16.730	13.750	15.200	16.838
- Entrate non classificabili in altre voci	26.552	22.841	9.645	14.401
- Trasferimenti attivi	205.416	4.000	14.146	7.091
- Redditi e proventi patrimoniali	3.952	4.955	—	—
- Prelievi da riserve tecniche e fondi acc. vari	104.379	113.358	115.507	115.683
- Utile della gestione immobiliare	—	—	—	458
- Variazioni patrimoniali straordinarie	38	16.142	120	—
TOTALE ENTRATE	2.509.316	2.354.592	2.292.687	2.263.256
USCITE				
- Spese per prestazioni istituzionali	2.427.323	2.393.260	2.454.116	2.413.046
- Trasferimenti passivi	51.028	46.493	66.102	62.333
- Spese di amministrazione	29.608	31.286	30.258	30.003
- Oneri finanziari	820	680	12.067	19.403
- Oneri tributari	20	—	—	27
- Poste correttive e compensative delle entrate	9.588	85	1.649	291
- Uscite non classificabili in altre voci	134	40	40	25
- Perdita su investimenti patrimoniali unitari	49	149	—	—
- Perdita della gestione immobiliare	1.491	5.249	1.721	—
- Variazioni patrimoniali straordinarie	2.247	—	34	167
- Svalutazioni e deprezzamenti	343	—	—	312
- Assegnazione alle riserve tecniche	189.036	—	—	16
TOTALE USCITE	2.711.687	2.477.242	2.565.987	2.525.623
RISULTATO DI ESERCIZIO				
- Assegnazione alla riserva obbligatoria	106.887	107.420	108.782	105.489
- Disavanzo	-309.258	-230.070	-382.082	-367.856
TOTALE	-202.371	-122.650	-273.300	-262.367
DEFICIT PATRIMONIALE ALLA FINE DELL'ANNO				
- Riserva obbligatoria	1.023.987	1.133.235	1.132.769	1.129.476
- Disavanzo patrimoniale	-1.103.630	-1.169.353	-1.485.713	-1.471.486
TOTALE	-79.643	-36.118	-352.944	-342.010

CONTO ECONOMICO

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti - Ammontano a 2.037 mld. (allegato n. 6) e sono costituiti, per la quasi totalità, dal gettito contributivo derivante dall'aliquota ordinaria (1.999 mld.) che nell'anno 1993 risente da un lato dell'aumento dello 0,20 per cento, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993, posto a carico della generalità dei lavoratori iscritti a fondi pensionistici dal DL 333/1992 convertito nella legge 359/1992 e dall'altro della diminuzione dell'1,11 per cento a decorrere dal 1° giugno 1993 stabilito dal DPR 15 novembre 1989.

L'importo comprende il contributo di solidarietà di cui all'art. 9 bis della legge n. 166/1991 (4 mld.) e le somme dovute dai datori di lavoro per anticipati collocamenti in quiescenza ai sensi della legge n. 270/1988 (34 mld.).

Il gettito complessivo presenta una riduzione di 57 mld. rispetto al corrispondente dato dell'anno 1992 da attribuire, sia alla variazione dell'aliquota contributiva di cui si è detto, sia alla diminuzione del numero degli iscritti al Fondo che passa dai 138.000 del 1992 ai 133.443 dell'esercizio in esame.

Quote di partecipazione degli iscritti - Pari a complessivi 71 mld. (1992: 58 mld.), riguardano i proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione (10 mld.), i contributi di riscatto per ricongiunzione di posizioni assicurative ai sensi della legge n. 29/1979 (45 mld.) ed i versamenti dei lavoratori in quiescenza anticipata ai sensi della legge 270/1988 (16 mld.). Nell'allegato n. 7 si forniscono l'analisi della voce in esame e il raffronto con le previsioni del 1993.

Poste correttive e compensative delle uscite - Ammontano a 17 mld. e riguardano esclusivamente il recupero di prestazioni accertato in occasione di ricostituzioni di pensioni.

Entrate non classificabili in altre voci - Iscritte complessivamente per 14 mld., riguardano, in massima parte, gli interessi per il versamento dilazionato dei valori capitali per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione delle leggi 336/1970 e 824/1971 (10 mld.) e gli interessi per il versamento dilazionato dei contributi del Fondo (3 mld.).

Trasferimenti attivi - La voce più rilevante riguarda il trasferimento dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti di 7 mld. circa quale valore di copertura di periodi assicurativi nel Fondo.

Prelievi da riserve tecniche e da fondi di accantonamento - Ammontano a 116 mld. ed attengono quasi esclusivamente:

- per 111 mld., al prelievo dall'apposito fondo di accantonamento per la copertura degli oneri dell'anno relativi all'esodo anticipato di cui alla legge n. 270/1988;

- per 4 mld., al prelievo dal fondo di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi n. 336/1970 e 824/1971 per quote di pensione maturate nell'anno a favore degli ex combattenti.

Utile della gestione immobiliare - La gestione degli immobili del Fondo si chiude con 5,4 mld. di entrate e 4,9 mld. di uscite e conseguentemente con un risultato netto di 0,5 mld., come si evince dall'allegato n. 9.

Spese per prestazioni istituzionali - Ammontano a complessivi 2.413 mld., (1992: 2.427 mld.) e attengono quasi interamente a rate di pensione e connessi assegni al nucleo familiare. Il relativo onere è al netto della parte ritenuta di natura non previdenziale e posta a carico della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali il cui dettaglio è riportato nell'allegato n. 10.

Presentano una diminuzione di 14 mld. rispetto all'anno precedente dovuta al maggior onere di competenza del 1992 in relazione a ricostituzioni di liquidazioni provvisorie e conseguenti arretrati avutesi in detto anno, che hanno fatto lievitare il relativo onere.

Nel predetto allegato figura, inoltre, l'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità per 2 mld. per la quota concernente le prestazioni economiche e accessorie.

Nei prospetti che seguono sono riportati il numero e l'importo medio delle pensioni liquidate ed esistenti alla fine degli anni 1992 e 1993 dai quali si evince che il valore medio delle nuove liquidazioni passa dai 26 milioni circa del 1992 ai 28 milioni del 1993, mentre il valore medio di tutte le pensioni a carico del Fondo si attesta su importi più bassi (23 milioni del 1992 e 24 milioni del 1993).

NUMERO ED IMPORTO DELLE PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 1992 E 1993

CATEGORIA		NUMERO	IMPORTO ANNUO	VALORE MEDIO ANNUO
1992	vecchiaia	4.155	130.570.828.800	31.425.000
	invalidità	229	5.459.435.100	23.840.300
	superstiti	1.940	28.658.552.400	14.772.400
		6.324	164.688.816.300	26.041.900
1993	vecchiaia	4.609	154.121.619.700	33.439.300
	invalidità	415	11.509.277.300	27.733.200
	superstiti	1.985	30.950.237.000	15.592.100
		7.009	196.581.134.000	28.047.000

NUMERO ED IMPORTO DELLE PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 1992 E 1993

CATEGORIA		NUMERO	IMPORTO ANNUO	VALORE MEDIO ANNUO
1992	veccchiaia	58.509	1.663.445.297.800	28.430.600
	invalidità	10.058	223.267.502.300	22.198.000
	superstiti	37 642	529.564.280.900	14.068.400
		106.209	2.416.277.081.000	22.750.200
1993	vecchiaia	59.253	1.775.375.390.000	29.962.600
	invalidita	9.792	230.901.550.000	23.580.600
	superstiti	38.307	572.496.062.000	14.944.900
		107.352	2.578.773.002.000	24.021.700

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, si riporta nella tabella che segue, con riferimento agli ultimi cinque anni, l'andamento dei contributi, delle prestazioni e del relativo saldo.

Nella seconda tabella, al fine di evidenziare il rapporto iscritti/pensionati, si riportano, sempre per il periodo suddetto, i dati relativi al numero degli iscritti e delle pensioni in pagamento.

GETTITO CONTRIBUTIVO E SPESA PER PRESTAZIONI

(in milioni di lire)

ANNO	CONTRIBUTI	PRESTAZIONI	SALDO CONTRIBUTI PRESTAZIONI
1989	1.396.057	1.560.719	- 164.662
1990	1.653.510	1.767.331	- 113.821
1991	1.981.937	2.033.323	- 51.386
1992	2.152.249	2.427.323	- 275.074
1993	2.108.785	2.413.046	- 304.261

NUMERO DEGLI ISCRITTI E DELLE PENSIONI IN CORSO

ANNO	ISCRITTI	PENSIONI	RAPPORTO ISCRITTI PENSIONI
1989	143.836	96.652	1.49
1990	143.100	99.498	1.44
1991	143.454	101.528	1.41
1992	138.000	106.209	1.30
1993	133.443	107.352	1.24

Trasferimenti passivi - Sono stati quantificati in complessivi 62 mld. e sono costituiti da somme da trasferire:

- allo Stato (6 mld.) e ad altri Enti (6 mld.) per contribuzioni previste da specifiche leggi e poste a carico di tutte le gestioni;
- ad Enti di previdenza esterni per valori di copertura assicurativa (12 mld.);
- al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il contributo di solidarietà ex lege 41/1986 (14 mld.), secondo la misura stabilita dal D.P.C.M. del 9 dicembre 1993, di cui si è detto in appendice, e per valori di copertura di periodi assicurativi (24 mld.).

Spese di amministrazione - Sono state iscritte per 30 mld. e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione complessive sostenute dall'Istituto ed attribuite alle gestioni amministrate in base ai criteri previsti dal vigente "Regolamento di contabilità". L'importo risultante è ragguagliato all'1,47 per cento dei contributi ed all'1,24 per cento delle prestazioni, con una riduzione di 0,4 mld. rispetto al corrispondente dato dell'esercizio 1992.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in milioni di lire)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993
SPESE PER IL PERSONALE (dirette e indirette)	18.444	18.174
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI:		
- Amministrazione PP.TT.	2.710	6.606
- Banche	426	543
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (dirette)	28	45
SPESE LEGALI (dirette)	17	244
ALTRE SPESE (dirette e indirette)	8.364	9.163
TOTALE	29.989	30.775
meno RECUPERI	263	384
meno RESIDUI INSUSSISTENTI PASSIVI	118	388
TOTALE NETTO	29.608	30.003

Oneri finanziari - Iscritti per 19 mld si riferiscono, per la quasi totalità, agli interessi passivi maturati sul conto corrente che la gestione intrattiene con l'INPS (17 mld.) e, in misura minore, agli interessi passivi su prestazioni arretrate (2 mld.).

L'importo risente della pesante esposizione debitoria del Fondo regolata al tasso di interesse del 6,20 per cento.

Tale tasso, fissato con propria determinazione dal Commissario straordinario

su conforme parere dei Ministeri vigilanti, è pari all'indice ISTAT accertato per l'anno 1993 (4,2) più due punti percentuali.

Risultato di esercizio - L'esercizio in esame evidenzia un complesso di entrate per 2.263 mld. e di uscite per 2.525 mld. con una eccedenza negativa di 262 mld.. Tenuto conto dell'assegnazione al Fondo di riserva di cui all'art.3 della legge n. 889/1971 di 105 mld., l'esercizio si chiude con un disavanzo di 367 mld..

STATO PATRIMONIALE

Nel prospetto che segue sono evidenziate, sinteticamente, le componenti patrimoniali del Fondo risultanti all'inizio ed alla fine dell'esercizio 1993.

(in milioni di lire)

	STATO PATRIMONIALE		Variazioni
	al 1° gennaio	al 31 dicembre	
ATTIVITA'			
- Residui attivi	502.614	542.411	+ 39.797
- Ratei attivi	335.523	312.184	- 23.339
- Crediti bancari e finanziari	172	172	—
- Immobili	5.993	5.993	—
- Poste correttive del passivo	4.727	4.727	—
Totale delle attività	849.029	865.487	+16.458
PASSIVITA'			
- Debito in c/c verso l'INPS	96.822	562.499	+465.677
- Residui passivi	55.990	62.739	+ 6.749
- Debiti verso altre gestioni INPS	6.605	6.576	- 29
- Ratei passivi	100.642	23.402	- 77.240
- Debiti bancari e finanziari	2.864	1.791	- 1.073
- Rimanenze passive	663.755	548.255	-115.500
- Poste rettificative dell'attivo	1.994	2.236	+242
Totale delle passività	928.672	1.207.498	+278.826
DEFICIT PATRIMONIALE			
- Fondo di riserva	1.023.987	1.129.476	+ 105.489
- Disavanzo patrimoniale	- 1.103.630	- 1.471.487	- 367.857
Totale	- 79.643	- 342.011	-262.368
TOTALE A PAREGGIO	849.029	865.487	+16.458

L'esame delle principali componenti dello stato patrimoniale, evidenzia quanto segue:

Residui attivi - Ammontano a complessivi 542 mld. e sono costituiti:

- per 325 mld., da crediti verso gli Enti datori di lavoro relativamente agli oneri a loro carico derivanti dall'applicazione della legge n. 336/1970 e successive modificazioni;

- per 199 mld. da crediti contributivi;
- per 18 mld. da crediti diversi.

Ratei attivi - Ascendono a 312 mld. e si riferiscono, in massima parte, ai contributi relativi al mese di dicembre 1993 aventi scadenza nel mese di gennaio 1994.

Debito in conto corrente verso l'INPS - Il debito in conto corrente verso l'INPS, che svolge funzioni di intermediazione finanziaria tra le gestioni amministrate, ammonta a fine anno a 562 mld., con un incremento di 466 mld. rispetto all'esercizio precedente che trae origine dal negativo andamento economico finanziario del Fondo.

Residui passivi - Iscritti per complessivi 62 mld. circa, sono costituiti dai debiti verso i beneficiari di prestazioni (55 mld.) e dai debiti verso lo Stato (1 mld.) e verso Enti vari per contribuzioni (6 mld.).

Ratei passivi - Sono iscritti per 23 mld. e riguardano le rate di pensione relative a domande giacenti a fine esercizio che verranno liquidate nel 1994. La diminuzione rispetto al corrispondente dato dell'anno precedente è in relazione all'arretrato accumulato alla fine del 1992 e ridotto nel corrente esercizio.

Rimanenze passive di esercizio - Pari a 548 mld., sono costituite principalmente:
- per 542 mld., dal fondo di copertura degli oneri relativi all'esodo agevolato del personale inidoneo alle mansioni proprie della qualifica di provenienza, ai sensi della legge n. 270/1988;

- per 6 mld., dal fondo di accantonamento dei valori capitali destinati a coprire gli oneri futuri che graveranno sulla Gestione in applicazione della legge n. 336/1970 e successive modificazioni.

Deficit patrimoniale - Il deficit patrimoniale al 31 dicembre 1993, ammonta a 342 mld. e rappresenta la somma algebrica tra il Fondo di riserva obbligatorio pari a 1.129 mld. e il disavanzo patrimoniale di 1.471 mld..

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
FABIO TRIZZINO